

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37488-la-giuridificazione-dell-agricoltura-nel-diritto-cantonale-ticinese>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La giuridificazione dell'agricoltura nel diritto cantonale ticinese.

LA GIURIDIFICAZIONE DELL' AGRICOLTURA

NEL DIRITTO CANTONALE TICINESE

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. La Legge cantonale ticinese sull' agricoltura

La prima stesura della Legge cantonale ticinese sull' agricoltura risale allo 03/12/2002 e costituisce il completamento applicativo della Legge Federale agricola, la cui novellazione semi-totale è entrata in vigore nel 2014. Anche la LC 03/12/2002 è stata oggetto di numerose e profonde riforme successive al Testo Normativo originario del 2002.

Il comma 1 Art. 1 LC 03/12/2002 non tradisce la *ratio* corporativa tipica di tutti i settori dell' economia elvetica e, pertanto, esso esalta la collaborazione reciproca e, possibilmente, non conflittuale tra le << *organizzazioni agricole e le cerchie interessate* >>. Altrettanto rispettoso dei Principi generali federali si manifesta pure il capoverso 2 della Norma in esame, che si impegna a promuovere e proteggere la qualità della produzione vegetale e zootecnica, la concorrenzialità dell' agricoltura in Canton Ticino ed il rispetto verso l' ambiente ed il naturale equilibrio ecologico.

Il comma 2 Art. 1 LC 03/12/2002, senza inficiare il valore della libera iniziativa economica, enuncia l' esistenza di << *programmi di sviluppo regionali* >> , attraverso i quali la Pubblica Amministrazione del Ticino si impegna a diminuire i disagi dell' agricoltura di montagna, la quale è ineludibilmente tipica di un territorio idro-geologicamente difficile come quello della Svizzera italiofona. Egualmente scontato appare pure il comma 3 Art. 1 LC 03/12/2002, in cui si salvaguarda l' autarchia agricola elvetica e si dichiara il rifiuto pressoché totale dei prodotti OGM. Senz' altro, il citato comma presenta, nell' intenzione del Legislatore, un taglio politico isolazionista e fors' anche velatamente nazionalista, ma di certo l' Unione Europea si è resa responsabile di gravi danni al patrimonio agricolo italiano. Pertanto, << *l' uso in agricoltura di vegetali e animali di specie autoctone* >> ha salvato il Canton Ticino dalla dittatura dispotica del Parlamento Europeo. Anche l' Art. 2 LC 03/12/2002 contiene una *ratio* autarchica ed autonomista invidiabile, di fronte agli sprechi scriteriati di Paesi come l' Italia, la Francia e la Germania. Per la LC 03/12/2002, si potrebbe parlare di un sano orgoglio nazionale, nel senso che, in Svizzera, la solidarietà inter-cantonale è ben lontana dall' auto-lesività europea, specialmente in tema di latticini ed allevamenti bovini.

Il Canton Ticino promuove la formazione professionale e continua degli agricoltori, degli agronomi e dei Medici Veterinari (Art. 3 LC 03/12/2002). Per quanto afferisce al Canton Ticino, dal 2015, l' insegnamento agricolo, zootecnico e caseario è praticato presso l' Azienda Agricola cantonale di Mezzana, detta pure << *Centro professionale del verde* >> (Art. 4 LC 03/12/2002). Nel comma 1 Art. 5 LC 03/12/2002, il Canton Ticino si impegna al mantenimento economico ed all' organizzazione tecnica dell' Istituto di Mezzana. Tale preparazione scientifica degli Agronomi e dei Medici Veterinari è curata in sinergia con le Corporazioni agricole e, in ogni caso, sono e saranno finanziati altri eventuali Progetti di Centri professionali alternativi a quello di Mezzana (commi 2 e 3 Art. 5 LC 03/12/2002).

2. I finanziamenti per << *miglioramenti strutturali* >> nella LC 03/12/2002

Dopo la Riforma semi-totale del 2015, i finanziamenti al mondo economico agricolo del Ticino comprendono l' intera gamma delle produzioni vegetali e della zootecnica . In buona sostanza, l' Art. 6 LC 03/12/2002 contempla un elenco catalogico ampio e pressoché onnicomprensivo. Il Canton Ticino è disponibile a sovvenzionare il risanamento di edifici rurali, le

bonifiche dei terreni agricoli, la tutela delle cascine e dei pascoli alpestri, gli allacciamenti idrici ed elettrici, le serre per l'orticoltura e persino gli alberghi agrituristici. Dal 2015, in particolar modo, sono privilegiate le zone di montagna isolate e non agevolmente raggiungibili e lavorabili.

Sempre la novellazione del 2015 ha modificato pure le qualifiche richieste ai beneficiari dei finanziamenti pubblici e le correlate condizioni di accesso alle agevolazioni. Il comma 1 Art. 7 LC 03/12/2002, in vigore dal 2015, richiama pedissequamente l'Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, risalente all'ormai lontano 07/12/1998. Tuttavia, i ben più innovativi commi 2, 3 e 4 Art. 7 LC 03/12/2002 enunziano alcune basilari novità legislative. Infatti, attualmente, possono beneficiare di sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione cantonale:

1. le corporazioni (agricole) di diritto pubblico, gli enti (agricoli) di diritto privato aventi scopi di pubblica utilità e le cooperative agricole con sede in Canton Ticino
2. le Società Semplici, le Società Anonime, le Società a Garanzia limitata o quelle in Accomandita per Azioni, con sede in Svizzera e che eseguono opere aventi prevalentemente interessi agricoli
3. gli agriturismi
4. le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale gestite, in Canton Ticino, da nuclei familiari rurali economicamente disagiati.

Il nuovo Art. 8 LC 03/12/2002, anch'esso entrato in vigore dopo la Riforma del 2015, statuisce che i contributi, oltre che sotto forma di << *cedola secca* >> trasformabile subito in contanti, possono essere anche erogati dalla Banca di Stato del Canton Ticino con lo strumento del mutuo o di un credito massimo di 200.000 Franchi rimborsabile in 12 anni. Tale contributo non può superare il 50 % del preventivo sussidiabile riconosciuto (comma 2 Art. 8 LC 03/12/2002). Al Consiglio di Stato del Canton Ticino compete di stabilire, almeno in maniera sommaria, limiti minimi e limiti massimi dei sussidi (comma 3 Art. 8 LC 03/12/2002). Il testé menzionato comma rivela, di nuovo, il ruolo preminente e sovrano dei Cantoni in tema di promozione dell'economia agricola. Il Diritto di rango federale, dunque, risulta secondario e latamente direttivo.

La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con finanziamenti cantonali non può essere modificata per un periodo di 20 anni a contare dall'ultimo versamento dell'aiuto (Art. 8a LC 03/12/2002, in vigore dal 10/12/2015).

Ex Art. 8b LC 03/12/2002, ogni sovvenzione pubblica non deve turbare l'equilibrio IS / LM nella concorrenza del mercato, ovverosia, nessun'altra azienda agricola, nella medesima Regione del Ticino, deve aver intrapreso, prima o nel frattempo, attività o prestazioni del tutto analoghe a quelle finanziate dallo Stato. Viceversa, la richiesta di aiuto economico si trasformerebbe in una malversazione agita in mala fede al fine di pregiudicare aziende agricole o zootecniche concorrenti. Per evitare tali forme di commercio sleale ed illecitamente a-competitivo, il Consiglio di Stato pubblica nel Foglio Ufficiale del Ticino tutti i dettagli afferenti alla sovvenzione, acciocché altre Società agricole possano eventualmente sollevare le debite eccezioni in punto di fatto e di diritto (commi 2 e 3 Art. 8b LC 03/12/2002).

La Banca di Stato del Canton Ticino è l'autentica protagonista del sistema dei finanziamenti nella LC 03/12/2002, mentre il Consiglio di Stato ticinese si occupa delle incombenze decisorie ed amministrative iniziali (Art. 8c LC 03/12/2002, novellato anch'esso nel 2015).

3. Promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli in Canton Ticino.

Nei commi 1 e 2 Art. 9 LC 03/12/2002, le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni di categoria si impegnano a promuovere << *l'immagine, la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti ticinesi di qualità* >>>. Specularmente e conseguentemente, nei commi 3 e 4 Art. 9 LC 03/12/2002, viene precisato che il Governo del Ticino è tenuto a sostenere e sovvenzionare non soltanto le Corporazioni dei produttori, ma anche quelle dei trasformatori e dei commercianti. Anzi, il Consiglio di Stato del Canton Ticino è chiamato ad un costante e meticoloso controllo della trasparenza e della qualità del settore agricolo, zootecnico ed agrituristico (comma 5 Art. 9 LC 03/12/2002).

Dopo la Riforma entrata in vigore addì 10/02/2015, la Pubblica Amministrazione cantonale della Svizzera italo-fona sostiene il mercato agricolo non soltanto con << *contributi finanziari* >>, ma anche con iniziative << *di altro tipo* >>, come la pubblicità radio-televisiva, le manifestazioni eno-gastronomiche, le esposizioni e gli studi di mercato (Art. 10 LC 03/12/2002). Similmente, l' Art. 11 LC 03/12/2002 non circoscrive gli aiuti cantonali ai soli finanziamenti di tipo pecuniario, bensì prevede anche l' istituzione di << *marchi di garanzia* >>, << *denominazioni d' origine protetta* >> e << *marchi e denominazioni comuni* >>. Si tratta di forme di promozione qualitativa non meno importanti delle concessioni finanziarie e degli aiuti di natura patrimoniale. Il che non toglie l' altrettanto basilare ruolo del tradizionale << *contributo finanziario* >> ex Art. 12 LC 03/12/2002. Tale sovvenzione, ordinariamente, copre il 50 % dei costi computabili, oppure l' 80 % nel caso dei settori maggiormente fragili, come la produzione lattiero casearia alpestre o, comunque, quella effettuata in zone di montagna isolate e malgestibili (comma 3 Art. 12 LC 03/12/2002).

Particolarmente privilegiato è il settore della carne, in tanto in quanto << *il Cantone stanziava un contributo annuo massimo di 280.000 Franchi per l' organizzazione dei mercati del bestiame da macello* >> (comma 1 Art. 13 LC 03/12/2002). L' importanza del bestiame macellato è tanto elevata che << *il contributo ... è tale da coprire integralmente i costi organizzativi* >> (comma 2 Art. 13 LC 03/12/2002). Si tratta, del resto, di un settore difficile e delicato, in cui abbondano, anche in Italia, sofisticazioni alimentari illecite, pericoli per la salute collettiva, frodi ed abuso di additivi farmacologici. Il Consiglio di Stato, a fini di promozione, può imporre tasse a carico delle Corporazioni dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti (comma 1 Art. 14 LC 03/12/2002). Contro l' imposizione di tale tassa è dato ricorso presso il Dipartimento delle Finanze e dell' Economia del Canton Ticino, secondo le Norme della Legge sulla Procedura Amministrativa del 24/09/2013 (comma 4 Art. 14 LC 03/12/2002, in vigore dallo 01/03/2014).

Gli Artt. dal 15 al 19 LC 03/12/2002 tutelano i giovani agricoltori infra-40enni che gestiscono, senza alcun aiuto familiare, aziende agricole o zootecniche in regime di affitto o di proprietà. Di solito, il contributo varia dal 30 % della copertura delle spese sino ad un massimo del 50 %, ovverosia il finanziamento erogato è normalmente compreso tra i 50.000 ed i 100.000 Franchi, << *secondo le difficoltà di produzione* >> e secondo le valutazioni, caso per caso, del Consiglio di Stato . Gli incentivi sono aumentati se l' affitto dell' azienda agricola supera i 15 anni di durata (comma 1 Art. 18 LC 03/12/2002). L' Art. 19 LC 03/12/2002 agevola, in particolar modo, i giovani agricoltori ed allevatori che seguono appositi Corsi pubblici di aggiornamento in materie come l' agronomia o la Medicina veterinaria.

Dopo la novellazione semi-totale del 2015, gli Artt. dal 20 al 23 LC 03/12/2002 statuiscono ulteriori agevolazioni. Anzitutto, in Canton Ticino, è previsto il << *contributo di declività* >>, concesso << *per la promozione e la conservazione dell' agricoltura in condizioni di produzione difficili* >>. Tale << *contributo di declività* >> è erogato in base agli ettari effettivamente utilizzati per la semina o per l' allevamento (Art. 20 LC 03/12/2002). Egualmente fondamentali e preziosi sono pure il << *contributo per la promozione della biodiversità* >> e quello << *per la qualità del paesaggio* >>. Queste ultime due sovvenzioni coprono sino al 50 % dei costi computabili e, comunque, esse non superano i 20.000 Franchi per ogni azienda agricola beneficiaria (Art. 21 LC 03/12/2002). Infine, gli Artt. 22 e 23 LC 03/12/2002 giuridificano e statuiscono le sovvenzioni cantonali << *per favorire il mantenimento degli alpeggi ... e per l' organizzazione di esposizioni di bestiame bovino, ovino, caprino o equino da reddito* >>

4. Condotte veterinarie (o Distretti) ed assicurazione del bestiame.

La regolamentazione della Prassi e la Giuridificazione della Professione Veterinaria è affidata agli Artt. dal 24 al 25b LC 03/12/2002. Si tratta di dati normativi entrati in vigore nel 2015, ovverosia dopo la Riforma introdotta dalla Legge Cantonale del 17/12/2014.

Ciascuna << *condotta veterinaria* >> è costituita da una porzione del territorio cantonale del Ticino. La *ratio* di siffatta suddivisione consiste nel << *garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni* >> in tutta la Svizzera italo-fona (commi

1 e 2 Art. 24 LC 03/12/2002). Il Consiglio di Stato, ex comma 3 Art. 24 LC 03/12/2002, ha il compito di suddividere territorialmente il Canton Ticino decidendo se, come ed in che modo delimitare le varie << condotte veterinarie >>. Siffatta ripartizione avviene sulla base di quattro criteri divisionali: la struttura agricola regionale, la configurazione geografica dei terreni, la situazione finanziaria delle zone e la quantità di bestiame allevato presente. Il Consiglio di Stato del Ticino decide quali debbano essere le regolari Prassi e tariffe dei Medici Veterinari. Esso vigila pure sulle varie << condotte >> in cui risulta suddiviso il Cantone (commi 4, 5 e 6 Art. 24 LC 03/12/2002).

Sotto il profilo del Diritto Tributario, le << condotte veterinarie >> vengono finanziate dai detentori di bovini, di bestiame minuto, di equini. Altri ulteriori finanziamenti provengono pure dalla Pubblica Amministrazione cantonale (Art. 25 LC 03/12/2002). Il contributo cantonale ammonta a 400.000 Franchi annui e, in ogni caso, ogni singola << condotta veterinaria >> ha diritto ad almeno 20.000 Franchi ogni 12 mesi, più un << contributo complementare >> stabilito dal Governo sulla base del numero di aziende situate nella condotta, del numero di unità di bestiame allevato nonché sulla base del grado di isolamento territoriale delle imprese zootecniche alpestri (Art. 25 a LC 03/12/2002). Ogni Medico Veterinario è tenuto a prestare la propria opera nella << condotta >> di sua competenza in maniera corretta e leale nei confronti della Legislazione del Canton Ticino e delle disposizioni di rango federale (Art. 25 b LC 03/12/2002).

L'assicurazione sul bestiame è obbligatoria se lo richiede la maggioranza degli allevatori di un Distretto, unitamente al Consiglio di Stato ticinese. Ciascuna << cassa di assicurazione del bestiame >> è sottoposta alla vigilanza suprema del Governo cantonale, che ha facoltà di intervenire potestativamente e liberamente ogniqualvolta << le condizioni economiche e sanitarie lo giustificano >> (Art. 26 LC 03/12/2002).

Il Cantone finanzia le << casse di assicurazione >> se, in un determinato comprensorio, esistono almeno 10 grandi detentori professionali di bestiame bovino, ovino o caprino. I dettagli, dal punto di vista fiscale, sono decisi dal Consiglio di Stato (Art. 27 LC 03/12/2002).

5. Aiuto in caso di calamità e protezione dei raccolti.

Come ragionevole e prevedibile, il Consiglio di Stato, senza alcun indugio, è tenuto a prendere le misure necessarie per contenere << i danni non assicurabili causati alla produzione agricola da calamità naturali >> (Art. 28 LC 03/12/2002, già presente sin dalla prima stesura).

Analogamente e necessariamente, il Consiglio di Stato è responsabile del << servizio fitosanitario >> contro << organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti >> (comma 1 Art. 29 LC 03/12/2002, novellato nel 2015). A livello pratico, i suddetti << trattamenti fitosanitari >> si sostanziano nell' << eliminazione di alberi da frutta, di ceppi di vigna, di altre colture agricole o di piante ornamentali o invasive, che costituiscono potenziali o manifesti focolai di infezione >> (comma 2 Art. 29 LC 03/12/2002). La disinfestazione è analogamente estesa ad <<altri organismi nocivi per il settore agricolo >> (comma 3 Art. 29 LC 03/12/2002). L' aiuto pecuniario, in caso di calamità naturali, non è mai inferiore ai 20.000 Franchi per ettaro ed è ogniqualvolta deciso volta per volta a seconda della gravità del singolo caso (commi 4 e 5 Art. 29 LC 03/12/2002).

Qualora l' equilibrio agricolo lo richieda e se l' abbandono di un terreno lede l' ambiente, il proprietario dell' area coltivabile è obbligato a non opporsi alla coltivazione coattiva di eventuali terreni incolti (Art. 30 LC 03/12/2002).

5. Le Corporazioni agricole nel Diritto cantonale ticinese.

Dal 10/02/2015, è concesso un contributo annuo all' << Unione contadini ticinesi >>, che risulta essere la Corporazione maggiormente rappresentativa. Essa, nel corso dei decenni, ha svolto << un' opera fattiva a favore dell' agricoltura ticinese, coordinando l' attività delle associazioni

agricole affiliate, allo scopo di assicurare un' unità di azione nel contesto organizzativo e socio-economico dell' agricoltura >> (commi 1 e 2 Art. 31 LC 03/12/2002). L' Unione contadini ticinesi si finanzia con quote di contributi volontari versati dalle aziende agricole. Al sostentamento contribuisce pure il Consiglio di Stato (commi 3 e 4 Art. 31 LC 03/12/2002). Tuttavia, il ruolo preminente dell' Unione contadini ticinesi non costituisce una causa ostativa all' eventuale adesione a Corporazioni rurali inter-cantonali, regionali o nazionali (Art. 32 LC 03/12/2002).

L' Art. 33 LC 03/12/2002 istituisce, in Canton Ticino, la << Conferenza agro-alimentare >>, i cui membri sono nominati ogni quattro anni dal Governo ticinese. Siffatta Corporazione di diritto pubblico sostiene progetti promozionali e << ha lo scopo di favorire la collaborazione tra l' agricoltura ed i settori economici interessati >> (comma 1 Art. 33 LC 03/12/2002).

6. Gli Agriturismi in Canton Ticino dopo la Riforma introdotta dalla Legge Cantonale 17/12/2014.

Il comma 1 Art. 34 LC 03/12/2002 è una delle Norme sintatticamente più malsortite del Diritto rurale ticinese. Esso, con eccessiva pesantezza burocratica e con troppi rinvii altrove, definisce l' Agriturismo come << l' offerta di ristorazione e di pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste agli articoli 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e all' articolo 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull' affitto agricolo del 30 gennaio 2007 >>. Si tratta, in buona sostanza di un testo confuso tanto a livello di linguaggio giuridico quanto a livello di applicazione fattuale.

Ogni Agriturismo deve sorgere << in zona non edificabile >>, oppure << in zona edificabile >>, ma sempre e comunque vicino al perimetro dell' impresa agricola o zootecnica. Inoltre, l' Agriturismo promuove obbligatoriamente la vendita di alimenti e vini tipici della Svizzera italo-fona (comma 2 Art. 34 LC 03/12/2002). Altrettanto cavilloso e fors' anche pleonastico è il nuovo Art. 34 a LC 03/12/2002, ai sensi del quale l' Agriturismo, *de jure condito*, è riconosciuto come tale se effettua ristorazione ed alloggio per almeno 150 giorni ogni 12 mesi. Le altre attività agro-turistiche sono disciplinate dalla Legge Federale sugli esercizi alberghieri, tranne nel caso delle << pensioni private di famiglia >> che possono ospitare non più di 4 turisti (commi 2 e 3 Art. 34 a LC 03/12/2002).

L' Agriturismo, in Ticino, necessita di un' apposita licenza cantonale, che viene negata o revocata qualora i locali non siano idonei e qualora il gestore non superi l' esame cantonale di operatore agriturismo (Art. 34 b LC 03/12/2002).

Nel << registro >> computerizzato ex Art. 34 c LC 03/12/2002 vanno memorizzati i nominativi dei clienti che pernottano, gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale ed i periodi di chiusura per ferie. Questi dati debbono essere notificati alla Polizia Comunale competente per territorio. Gli Agriturismi non possono offrire cibi e bevande dalle ore 01.00 alle ore 05.00.

In ogni momento e senza preavviso, la Polizia Cantonale può ispezionare i locali, sorvegliare l' elenco dei nominativi dei clienti e, in caso di turbamento alla pubblica quiete, far sgomberare i locali (Art. 34 e LC 03/12/2002).

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com